

## Osservatorio sulla Corte di cassazione

---

### Motivazione della sentenza

#### La decisione

**Motivazione della sentenza - Vizi - Inconciliabilità tra portato probatorio e motivazione - Travisamento della prova - Sussistenza** (C.p.p. art. 606, co. 1, lett. e).

*Avere introdotto la possibilità di valutare i vizi della motivazione anche attraverso gli “atti del processo” costituisce il riconoscimento normativo della possibilità di dedurre in sede di legittimità il cosiddetto “travisamento della prova”, che è quel vizio in forza del quale il giudice di legittimità, lungi dal procedere ad una (inammissibile) rivalutazione del fatto (e del contenuto delle prove), prende in esame gli elementi di prova risultanti dagli atti per verificare se il relativo contenuto è stato o meno trasfuso e valutato, senza travisamenti, all’interno della decisione. In altri termini vi è travisamento della prova quando il giudice di merito abbia fondato il suo convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale; del pari, può essere valutato se vi erano altri elementi di prova inopinatamente o ingiustamente trascurati o fraintesi. In sintesi, detto travisamento è configurabile quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia.*

CASSAZIONE PENALE, SEZIONE TERZA, 20 aprile 2015 (ud. 4 marzo 2015) - TERESI, *Presidente* - MENGONI, *Relatore* - IZZO, *P.G.* (parz. conf.) - Di Domenico, *ricorrente*.

#### Il commento

**Statuto sulla valutazione della prova e sindacato di legittimità:  
la rilevanza del travisamento del fatto  
alla luce della regola dell’oltre ogni ragionevole dubbio**

1. La decisione in esame ripropone e conferma un importante indirizzo giurisprudenziale sul controllo di legittimità del giudizio di fatto e, nel contempo, offre la possibilità di individuare nel diverso combinarsi delle norme del sistema i vizi motivazionali rilevanti. È vero che, di primo acchito, l’attenzione su tali vizi sembrerebbe avere ad oggetto un campo abbondantemente arato. È parimenti vero, però, che gli approdi ai quali è pervenuta l’interpretazione sull’art. 606, co. 1, lett. e), c.p.p. sembrano essere non in sintonia con altre norme del sistema che, succedutesi nel tempo, in un modo o nell’altro hanno

ad oggetto la decisione di fatto e quindi la relativa giustificazione. Proprio su tale aspetto ci si vuole soffermare brevemente. Per un verso, al fine di verificare sul campo (e ribadire) l'utilità della formula adottata dal legislatore del 2006 che, com'è noto, ha esplicitamente considerato in termini di autonomia la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, ampliandone il controllo al di là del testo del provvedimento impugnato. Per altro verso, al fine di individuare fin dove la prassi interpretativa formatasi dopo l'innovazione or detta sia in linea con quel sistema – che, a buon titolo, può essere definito come lo “statuto sulla valutazione della prova” – sancito dalla combinazione delle norme degli artt. 192, 292, 525, 526, 546 e 530 e 533 del codice di rito, rispetto al quale la disposizione di cui all'art. 606, co. 1, lett. e) non può porsi che come norma di recepimento e non di limitazione.

Il punto è questo: se tale “statuto” stabilisce passaggi motivazionali cui attenersi, è necessario domandarsi fino a che punto l'interpretazione corrente dell'art. 606, co. 1, lett. e), c.p.p. non costituisca un evidente ostacolo al controllo sull'esattezza della decisione in fatto quale dovrebbe risultare seguendo le norme del sistema. In particolare, rispetto a quei casi che, come il travisamento del fatto<sup>1</sup>, si ritengono ancora esclusi dall'ambito del controllo soprattutto (ma non solo, come si vedrà) in base alla differenza – in sé non irrilevan-

---

<sup>1</sup> La letteratura sul travisamento del fatto è vasta. In tema, AMODIO, voce *Motivazione della sentenza penale*, in *Enc. Dir.*, XVII, Milano, 1977, 244; LATTANZI, *Controllo del diritto e del fatto in cassazione*, in *Cass. pen.*, 1992, 817 e ss.; IACOVIELLO, voce *Motivazione della sentenza penale*, in *Enc. Dir.*, Agg. IV, Milano, 2000, 790 e ss.; ID., *Giudizio di cassazione*, in *Trattato di Procedura penale*, a cura di Spangher, V, Torino, 2009, 698; ID., *La Cassazione penale. Fatto, diritto e motivazione*, Milano, 2013, 411 e ss.; SANTORIELLO, *Il vizio di motivazione tra esame di legittimità e giudizio di fatto*, Torino, 2008, 218 e ss., al quale si rimanda pure per la ricchezza della bibliografica. La giurisprudenza di legittimità formatasi dopo l'entrata in vigore dell'attuale codice, anche nel periodo precedente l'innovazione del 2006, ha offerto indicazioni precise sulla definizione di travisamento del fatto e sulla distinzione di esso dal travisamento della prova. Esempio in tema, Cass., Sez. IV, 9 giugno 2004, P.G. in proc. Bonazzi, in *Mass. Uff.*, n. 228844, secondo cui «Può essere denunciato in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. c) e non ex art. 606, comma primo, lett. e), il travisamento della prova, che è il vizio costituito dall'aver il giudice di merito utilizzato per la decisione una prova inesistente (ad esempio, il teste indicato in sentenza non esiste) o un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello effettivo (ad esempio, nella ricognizione personale la persona ha indicato Tizio e non Caio come è invece scritto nella sentenza). A tal fine, la Corte, investita di un ricorso che indichi in modo specifico come il giudice di merito abbia (non erroneamente interpretato, ma) travisato una prova decisiva acquisita al processo, può, negli stretti limiti della censura dedotta, verificare l'eventuale esistenza di una palese e non controvertibile difformità tra i risultati obiettivamente derivanti dall'assunzione della prova e quelli che il giudice di merito ne abbia inopinatamente tratto; fermo restando il divieto per il giudice di legittimità di ricostruire il fatto in modo diverso rispetto alla ricostruzione operata dal giudice di merito». Per un esame completo delle posizioni giurisprudenziali, FAMIGLIETTI, *Il controllo di legittimità sul travisamento del fatto e della prova: ritorno al passato con la “legge Pecorella”*, in *Dir. pen. e proc.*, 2006, 878; SANTORIELLO, *Disorientamenti giurisprudenziali in tema di controllo di legittimità sulla motivazione in fatto*, in *Giur. it.*, 2004, 1230.

te se utile a definire i limiti delle diverse illogicità della motivazione – tra controllo della decisione in relazione all'effettiva portata della prova e alla completezza di essa (il travisamento della prova) e controllo sulla ricostruzione del complesso delle prove e, quindi, sulla aderenza del risultato decisorio alla regola di giudizio dettata dall'art. 533, co. 1, c.p.p. e alla possibilità che quel medesimo complesso probatorio possa condurre ad una diversa e parimenti valida ricostruzione degli accadimenti (il travisamento del fatto, appunto).

**2.** Prima di formulare conclusioni che siano consone al sistema, è opportuno considerare, sia pur succintamente, le dette norme di riferimento, in quanto è proprio l'armonico combinarsi di esse a definire gli ambiti della legittimità del giudizio di fatto che la scansione dall'art. 606, lett. e), c.p.p. necessariamente deve raccogliere.

**2.1.** Muovendo dall'art. 192 c.p.p., va detto che, secondo la prassi costante, non può dirsi adempiuto l'onere della motivazione ove il giudice si limiti ad una mera considerazione del valore autonomo dei singoli elementi probatori, senza pervenire a quella valutazione unitaria della prova che è principio cardine del processo penale, perché sintesi di tutti i canoni interpretativi dettati dalla norma stessa<sup>2</sup>. Nella valutazione della prova indiziaria, quindi, il giudice deve prendere in considerazione tutti e ciascuno degli elementi processualmente emersi, non in modo parcellizzato e avulso dal generale contesto probatorio, bensì verificando se essi, ricostruiti in sé e posti in vicendevole rapporto, possano essere ordinati in una costruzione logica, armonica e consonante, che consenta, attraverso la valutazione unitaria del contesto, di attingere la verità processuale sul caso concreto. Evidentemente, viola tale principio il giudice che abbia smembrato gli elementi processualmente sottoposti alla sua valutazione, rinvenendo per ciascuno giustificazioni e omettendo di considerare se essi, singolarmente considerati e ponderati nel loro insieme, non sono tali da consentire un giudizio diverso<sup>3</sup>.

<sup>2</sup> Cass., Sez. un., 4 febbraio 1992, Musumeci, in *Mass. Uff.*, 191230; Id., Sez. VI, 28 settembre 1992, Runci, *ivi*, 192157; Id., Sez. VI, 25 giugno 1996, Cotoli, *ivi*, 206131. Nello stesso senso, più di recente, Cass., Sez. I, 1° luglio 2002, Rapotez, in *Guida dir.*, 2002, 72.

<sup>3</sup> In proposito, Cass., Sez. II, 24 aprile 2014, P.P. e altri, in *Mass. Uff.*, n. 260071, in motivazione ha ribadito che «Se è vero che l'art. 546, comma 1, lett. e), prevede tra i requisiti della sentenza quello di una «concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata», è pur vero che il disposto dello stesso articolo pone a carico del giudice di merito l'obbligo di indicazione delle prove poste a base della decisione stessa e l'enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie», così come, per quanto concerne la valutazione delle prove, l'art. 192, co. 1, c.p.p., impone di dare «conto nella motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati». La concisione nella esposizione, pertanto, significa, con riferimento ai motivi di diritto, che il giudice non deve fare

Dal punto di vista della dottrina, va detto che la norma, pur abbondantemente studiata in relazione alle problematiche relative al libero convincimento, lo è stata di meno (e quasi affatto) in relazione alla combinazione delle due espressioni che stanno ad individuare ciò di cui il giudice deve dare conto nella motivazione: i “criteri adottati”, sui quali, appunto, si è particolarmente intrattenuta la dottrina<sup>4</sup>, in una con i “risultati acquisiti”.

Va ribadito in proposito quanto detto in altra occasione<sup>5</sup>, e, cioè, che, articolata la valutazione in due momenti – il primo, diretto ad accertare il maggiore o minore livello di gravità e di precisione degli indizi, ciascuno considerato isolatamente; il secondo, costituito dall’esame globale e unitario tendente a dissolvere la relativa ambiguità dei singoli indizi – sarebbe impensabile, non soltanto che essa possa sopportare sbavature od omissioni su ciascun fatto indiziante destinate a rimanere senza controllo nel caso in cui di alcun fatto indiziante non si faccia menzione nella motivazione o sia letto scorrettamente, ma pure nel caso in cui l’armonizzarsi degli indizi tra loro non sia corroborato da un percorso logico argomentativo che si impone, quindi, come controllo sull’intero contesto. L’art. 192, insomma, afferma in altro modo e nella sede normativa dedicata significativamente alla valutazione della prova<sup>6</sup>, che la motivazione deve informare non solo in merito all’intero corredo probatorio utilizzato per enucleare la prova nel caso concreto, ma sull’intero contesto probatorio.

**2.2.** Tale operazione richiama immediatamente tanto l’art. 292, quanto, soprattutto, l’art. 546 del codice di rito. L’una e l’altra norma, infatti, fanno riferimento alla esposizione dei motivi e alla indicazione delle prove, così distinguendo, nella motivazione, la parte prettamente argomentativa da quella evidentemente informativa. Entrambe le norme, quindi, esprimono un principio di semplice comprensione: e, cioè, che l’argomentazione – che, di per sé sola nulla o ben poco varrebbe – assume rilievo significativo in relazione alle fonti alle quali attinge e la decisione (la scelta) consegue, quindi, come momento di considerazione dell’intero contesto. Se le singole prove, giunti alla decisione,

---

uno sfoggio di erudizione giuridica che non sia funzionale alla esplicitazione dei criteri adottati, e, con riferimento ai motivi di fatto, che nel testo della sentenza non deve trovare ingresso una pura e semplice elencazione delle risultanze dibattimentali, ma solo una sintesi valutativa degli elementi probatori, considerati singolarmente e nel loro insieme, e comparativa di quelli a favore e contro l’imputato».

<sup>4</sup> Per tutti, NAPPI, *Il controllo della Corte di cassazione sul ragionamento probatorio del giudice di merito*, in *Cass. pen.*, 1998, 1262.

<sup>5</sup> Volendo, FURFARO, *Tormentoni e tormenti: la “Carta di Napoli” e il vizio di motivazione*, in questa *Rivista*, 2014, 3, 17.

<sup>6</sup> A. GATTO, *Riformiamo le impugnazioni penali senza rinunciare al giusto processo*, in questa *Rivista*, 2012, 2.

vanno messe insieme non in maniera schematica – le prove a favore da una parte, quelle contro dall’altro – ma, come esemplarmente affermato di recente<sup>7</sup>, “elaborando una teoria del caso e una storia del caso” (in modo che la teoria del caso, l’imputazione, sia, poi, sorretta dalla storia del caso), la teoria del caso deve essere immune da lacune, non soltanto nell’informazione, ma pure (e verrebbe da dire: soprattutto) nella ricostruzione del fatto attraverso quelle informazioni e nella specificazione delle ragioni per le quali tale ricostruzione è l’unica accettabile oltre ogni ragionevole dubbio.

Ritenere che il tutto possa fermarsi all’errore di informazione escludendo la rilevanza della conformità della conclusione proposta al complesso probatorio ingiustificato nell’esito proposto rispetto alla regola di giudizio sembra tanto la violazione evidente di quel “passaggio obbligato” che riconduce la decisione, non già soltanto alla fedeltà degli atti e al combinarsi tra loro, ma al modo attraverso il quale siffatta combinazione superi il ragionevole dubbio.

**2.3.** Peraltro (e come detto), gli artt. 292 e 546 c.p.p. si inseriscono in quel combinato disposto di norme che coinvolgendo, con quella di cui all’art. 192 già considerata, pure le altre di cui agli artt. 125, 526 e 533, c.p.p. Tale complesso normativo, a livello di giustificazione, può dirsi a buon titolo delineare un vero e proprio “modello di decisione”<sup>8</sup> cui la motivazione deve per necessità di cose attenersi.

In tale contesto, se l’art. 526 implica «che l’intero fascicolo dibattimentale entri nella valutazione del giudice, la cui scelta delle prove deve essere motivata e giammai affidata all’arbitrio»<sup>9</sup> – cosa che trova precisa conferma nel dettato dell’art. 546 che, come s’è visto, stabilisce che la motivazione della scelta decisoria sia compiuta in termini di comparazione espressa (*rectius*: di ponderazione, di scelta argomentata) tra prove di segno opposto – l’art. 533, co. 1, c.p.p. subordina la condanna al superamento del dubbio<sup>10</sup> e, quindi, all’ovvio collegamento della decisione all’intero contesto probatorio secondo l’oggettiva armonizzazione delle varie prove.

Per soddisfare la regola di giudizio e pervenire ad una decisione corrispondente ad essa, non soltanto le singole prove non devono essere travisate nella

<sup>7</sup> IACOVELLO, *La cassazione penale*, cit., 460.

<sup>8</sup> Sul punto BARGI, *Il ricorso per cassazione*, in *Le impugnazioni penali*, a cura di Gaito, II, Torino, 1998, 519. Ampliamente in argomento dello stesso A., *Controllo di legittimità ed errore di fatto nel giudizio di cassazione*, Padova, 2004, 80 e segg.

<sup>9</sup> Ancora BARGI, *Il ricorso per cassazione*, cit., 532.

<sup>10</sup> Per gli approdi giurisprudenziali in tema, Cass., Sez. IV, 17 giugno 2011, Giulianelli e altri, in *Mass. Uff.*, n. 250903; Id., Sez. VI, 7 novembre 2011, Galante, in *questa Rivista online*, 1; Id., Sez. I, 3 marzo 2010, Giampà, in *Mass. Uff.*, n. 247449.

loro effettiva consistenza fattuale (travisamento della prova) ma, appunto, il “modo” utilizzato per comporle insieme non deve risultare argomentazione non oggettivabile o mera scelta che comunque recide, sì, ma, come il nodo gordiano, non scioglie il dubbio. Il “modo” è la regola di ricostruzione oggettiva del fatto, in quanto la composizione delle prove deve dare come unico risultato possibile la ricostruzione proposta. Solo così la decisione risulta essere davvero *sub specie universalis*, come si diceva un tempo: quella è perché ogni altra sarebbe, date le prove, ragionevolmente improbabile.

Altrimenti detto: se l'introduzione della regola di giudizio ha determinato un'evidente elevazione dello *standard* probatorio richiesto ai fini dell'affermazione di responsabilità, ciò riverbera conseguentemente i suoi effetti sul terreno della giustificazione. Il superamento del dubbio, infatti, definisce maggiormente la decisione come entità essenzialmente “relazionale”, nel senso che non potrebbe mai dirsi superato lo *standard* probatorio imposto dalla legge nei casi in cui, a fronte della tesi accusatoria sulle prove certe, vi sia una diversa e parimenti credibile prospettazione dei fatti avanzata dalla difesa. La regola di giudizio impone, quindi, che sia controllato pure tale aspetto relazionale, o, per meglio dire, che sia controllabile l'esattezza della decisione alla luce della regola di giudizio, al fine di verificare se il discorso giustificativo, pur esatto nella considerazione dell'effettivo portato probatorio e intimamente razionale e logico, non sia comunque carente in ordine alla ricostruzione del fatto e, quindi, alle conclusioni da trarre rispetto alla regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio.

Tale regola, infatti, «impone di pronunciare condanna a condizione che il dato probatorio acquisito lasci fuori soltanto eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili *in rerum natura* ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana»<sup>11</sup>. Essa pretende, dunque, percorsi epistemologicamente corretti, argomentazioni logicamente supportate sulle opzioni valutative della prova, giustificazioni razionali della decisione, conclusioni di alta probabilità logica in termini di certezza processuale che nulla hanno da spartire con la stereotipa affermazione del principio del libero convincimento del giudice sulla scelta e sulla valutazione delle prove. A ben riflettere, attraverso la regola in parola, la ragionevolezza o irragionevolezza del dubbio – che, come s'è visto, è regola probatoria e di giudizio insieme – è il diritto alla prova, in quanto espressione del diritto di difesa, ad

---

<sup>11</sup> Cass., Sez. II, 19 dicembre 2014, P.G. in proc. Segura, in *Mass. Uff.*, 262280.

ampliare il suo ambito fino a ricomprendere il diritto di tutte le parti ad una valutazione legale, completa e razionale della prova. Se ciò è vero – se, quindi, il dubbio, ontologicamente, è la condizione iniziale di approccio alle prove – non basta, come si accennava, proporre un catalogo di dati senza offrire pure la dimostrazione di come il risultato che attraverso quei dati si raggiunge sia l'unico capace di resistere ad ogni dubbio<sup>12</sup>.

3. È noto come da tempo la giurisprudenza della Corte di cassazione, stretta tra le maglie di chi vorrebbe ridurre il controllo di legittimità ad una sorta di verifica dell'estetica della motivazione e chi, invece, vorrebbe estenderne il controllo fino a farne una terza istanza, ha dato precise indicazioni positive in punto di rilevanza della mancata corrispondenza tra la decisione e la “storia” del processo. Non così, invece, nel caso in cui la decisione non risulti univoca in base al combinarsi della prove e, in relazione a ciò, non sia logicamente giustificata. In tal caso, il richiamo alla libertà di valutazione della prova da parte del giudice, il divieto di valutarne le scelte (salvo i casi di grossolana illogicità) e l'impossibilità di accesso agli atti da parte del giudice di legittimità hanno condotto a ritenere insindacabile in sede di legittimità la motivazione che non abbia affrontato e risolto in maniera congrua il problema del diverso risultato cui pure si sarebbe pervenuti utilizzando le medesime prove<sup>13</sup>.

Restano, così, impermeabili al controllo tutta una serie di “ipotesi ricostruttive” – quali, per fermare solo qualche esempio, quelle fondate su una testimonianza d'accusa resistita da altre testimonianze o da altre prove; il senso dei dialoghi telefonici o ambientali intercettati<sup>14</sup> ovvero la “lettura” della rilevazione di un dato comunicativo captato attraverso videoriprese variamente in-

<sup>12</sup> Ricorda SANTORIELLO, *Il vizio di motivazione*, cit, 234, nota 230, come anche laddove apparentemente il processo si componga in un unico dato probatorio, anche in tal caso il giudice deve essere chiamato a compiere una attività di articolazione di diverse riflessioni: in una parola è chiamato a motivare.

<sup>13</sup> Secondo Cass., Sez. V, 23 ottobre 2007, Casavola, in *Mass. Uff.*, 238215, «In tema di motivi di ricorso per cassazione, a seguito delle modifiche dell'art. 606, comma primo, lett. e), non è consentito dedurre il travisamento del fatto, stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di giudizio».

<sup>14</sup> La prova per intercettazioni ha, però, rassegnato un recente approdo giurisprudenziale di rilevanza significativa in tema di motivazione e univocità della conclusione. Si tratta di Cass., Sez. I, 26 giugno 2014, Pelle e alt., in questa *Rivista* online, che, dopo avere premesso che «quanto più è complessa la prova di un certo reato, tanto maggiore è il rischio derivante da una decisione fondata esclusivamente sulle conversazioni intercettate», ha affermato che laddove «la conversazione lascia margini di dubbio nella sua interpretazione, il giudice di merito può, sì, adottare una delle interpretazioni possibili dandone adeguata motivazione; ma se sull'interpretazione adottata come verosimile o probabile, vengono costruite ulteriori ipotesi e ulteriori passaggi logici, la motivazione può diventare congetturale: può, cioè, affermare l'esistenza di un fatto o di una condotta sulla base di un processo argomentativo forse interamente coerente, ma privo, in realtà, di una base probatoria solida, cioè di un'interpretazione certa ed indiscutibile di un colloquio intercettato avente un oggetto rilevante per la prova del reato».

interpretabile rispetto alla ricostruzione del fatto; i risultati controversi della c.d. prova scientifica – che hanno in comune due costanti: la corrispondenza delle prove evocate a quella portata dagli atti e la giustificazione in termini di autonomia valutativa della ricostruzione proposta che, seppure in sé logica, non da conto, però, di come essa effettivamente sia l'unica ragionevole rispetto alle prove e l'unica capace di vincere il dubbio.

Il ragionamento che ha portato (e porta) all'esclusione è abbastanza semplice: diversamente che per il travisamento del fatto, nel travisamento della prova si tratta di prendere in considerazione un documento processuale e accertare se il suo contenuto corrisponda a quello richiamato in sentenza ovvero se la decisione abbia attinto a tutte le prove legittimamente acquisite. In tali casi, «non viene in rilievo un fatto, ma un'informazione. Non viene in gioco una valutazione, ma un accertamento»<sup>15</sup>. Nel travisamento del fatto, invece, il giudice di legittimità deve conoscere il contesto processuale e ciò – si assume – gli è impedito dal tenore della norma di cui all'art. 606, lett. e), c.p.p., che, però, laddove prevede che i vizi di mancanza, contraddittorietà e di illogicità manifesta debbano essere desumibili dal provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificatamente indicati nei motivi di gravame, tutto sembra dire tranne che questo.

Riconosciuta, infatti, la possibilità di verificare attraverso l'esame degli atti indicati nei motivi di gravame, la valutazione della fedeltà della decisione ai costituiti probatori, l'univocità delle conclusioni rispetto al contesto pare esserne diretta conseguenza, senza possibilità di far derivare da ciò la sovrapposizione da parte del giudice di legittimità della propria valutazione dei fatti a quella proposta in sentenza. Ciò perché, anche nel caso della valutazione del contesto, il giudice di legittimità compie un'azione meramente ricognitiva al pari di quella concernente il contenuto dell'informazione, nulla aggiungendo di suo se non la presa d'atto dell'esistenza di ipotesi ricostruttive del fatto equiprobabili rispetto a quella proposta o dotate di pari plausibilità logica rimaste prive di considerazione o malamente considerate.

Qui, come per il travisamento della prova, non si tratta di rileggere o rivalutare alcunché. Qui, come nell'altro caso, vi è solo da prendere atto che prospettata col gravame una non irragionevole alternativa ricostruzione dei fatti la decisione non ha spiegato le ragioni della scelta e, quindi, il superamento del dubbio proposto. Evidente che la tecnica di redazione del ricorso sia rilevante in proposito, non pare, però, si possa continuare a sostenere che così facendo il giudice di legittimità “diventa” giudice del fatto, né che, rilevando la carenza

---

<sup>15</sup> IACOVELLO, *Giudizio di cassazione*, cit., 699.



motivazionale, sovrapponga la propria ricostruzione a quella operata dalla decisione, dimenticando che l'obbligo di dar conto della scelta e del superamento del dubbio è imposta dagli artt. 546, co. 1, lett. e) e 533, co. 1, c.p.p.

5. Lo statuto della valutazione della prova, insomma, evidentemente non tollera la chiusura interpretativa in voga. Anche perché, una in particolare delle norme che lo compongono – quella di cui al co. 3 dell'art. 546, c.p.p. che richiama l'art. 125, co. 3, e rimanda, quindi, quanto al contenuto della motivazione della sentenza, a ciò che lo stesso art. 546 scandisce al co. 1, lett. e) – prevede come nullità rilevante il vizio di motivazione sul risultato della valutazione probatoria; cosa che, appunto per le ricadute in termini di nullità della decisione, è necessario considerare laddove si voglia proporre una lettura del sistema che non risulti incompleta o extravagante. Prevista la sanzione della nullità nel caso in cui la motivazione non dia conto, tra l'altro, delle ragioni della scelta tra prove di segno contrario, con l'introduzione della regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio la necessità di giustificazione si amplia fino a ricomprendere l'univoca lettura della prova rispetto alla decisione proposta, sicché, dopo la novella del 2006, il vizio del ragionamento rispetto a quella regola è da inquadrare nel catalogo delle ipotesi previste dall'art. 606, lett. e), c.p.p.<sup>16</sup>, quale vizio di manifesta illogicità della motivazione.

<sup>16</sup> Il problema se la nullità prevista dall'art. 546 possa integrare non già un vizio di motivazione ma una violazione di legge processuale, magari concorrente con quello motivazionale, dopo la novella del 2006 sembra essere un falso problema, in quanto rispetto alla nuova formulazione dell'art. 606, lett. "e" il vizio sotteso all'evocazione della norma ex art. 546 è vizio rilevabile dall'esame degli atti difensivi, da quelli ivi indicati e dal raffronto col testo della motivazione. Vigente l'originario tenore dell'art. 606, lett. "e", al fine di temperare le negative implicazioni derivanti da siffatto indirizzo sul piano della preclusione dell'esame degli atti del processo, la possibilità di ritenere rilevante ai sensi dell'art. 606, lett. "c" il vizio di cui al combinato disposto dai co. 1, lett. e) e 3, c.p.p. venne considerata proprio in merito alle ipotesi di travisamento del fatto che, in allora, erano però poco o niente affatto distinte dal travisamento della prova (v. Cass., Sez. II, 13 luglio 1993, Sgrò, in *Mass. Uff.*, n. 195253; Id., Sez. VI, 18 febbraio 1994, Goddi e altri, *ivi*, n. 197860; Id., Sez. IV, 31 marzo 1999, Laghi, *ivi*, n. 213798; in dottrina, CURTOTTI, *Il travisamento del fatto nel giudizio di cassazione*, in *Cass. pen.*, 1995, 3384; CARCANO, *Funzioni di legittimità e sindacato sulla motivazione*, *ivi*, 1992, 2005; DELL'ANNO, *Presupposti e limiti del sindacato della Corte di Cassazione sul vizio di motivazione*, in *Giust. pen.*, 1993, III, 697; LOZZI, *Sulle condizioni per sindacare il travisamento del fatto*, *ivi*, 1993, III, 521). Tale possibilità fu seccamente ma infruttuosamente respinta dalla giurisprudenza di legittimità che ritenne che la presenza nel codice della specifica previsione rappresentata dalla lett. e) dell'art. 606, rendesse inapplicabile, in relazione alle ipotesi di vizi motivazionali, la disciplina di cui alla precedente lett. "c" (così, sin dall'inizio, Id., Sez. un., 26 febbraio 1991, Bruno, in *Cass. pen.*, 1991, 493; Id., 25 ottobre 1994, De Lorenzo, *ivi*, 1995, 869). L'approdo, però, non convinse e diede la stura a quel cospicuo orientamento giurisprudenziale che, ammessa l'impugnazione in cassazione nei casi nei quali la motivazione, pur formalmente presente in senso grafico e strutturale, sia tuttavia meramente fittizia e apparente anche rispetto alla fedeltà della decisione al processo, è stato recepito dalla novella del 2006. In tal senso, tra le altre, Id., Sez. IV, 9 giugno 2004, P.G. in proc. Bonazzi, cit. Ancor prima, Id., Sez. un., 30 ottobre 2003, Andreotti, in

Infatti, se il travisamento del fatto in altro non si risolve che nella scelta di un'ipotesi ricostruttiva degli accadimenti resistita da ipotesi alternative parimenti valide e sostenibili, «la presenza di [tali] ipotesi rivali ragionevoli fa scendere l'ipotesi accusatoria al di sotto del ragionevole dubbio»<sup>17</sup> e la conseguenza nel caso in cui il dubbio permanga è, appunto, la illogicità (manifesta) della decisione per intrinseca incongruenza di essa rispetto ai canoni epistemologici e valutativi imposti da norme di legge (*in primis* dagli artt. 192 e 546, co. 1, lett. e), c.p.p.) che regolano il ragionamento probatorio<sup>18</sup>. Ciò vero, all'interrogativo (in verità retorico) proposto di recente da Autorevole dottrina<sup>19</sup>, non può che risponderci in senso affermativo: effettivamente il principio del ragionevole dubbio ha dato ingresso al travisamento del fatto in cassazione. La conclusione contraria sarebbe davvero illogica (nel senso di arbitraria e gratuita) in quanto, in nome dell'insindacabilità della scelta, esalterebbe la libertà di valutazione del giudice ben oltre i dati normativi di riferimento.

SANDRO FURFARO

---

*Giust. pen.*, 2004, III, 350, che, nel ribadire «l'esigenza di stabilizzare il sindacato di legittimità in termini di rigorosa non interferenza con le valutazioni fattuali» affermata in precedenza da Id., 30 aprile 1997, Dessimone, in *Cass. pen.*, 1997, 3327, ha richiamato l'art. 546 per ribadire come sia l'armonico combinarsi delle norme e degli istituti del sistema ad imporre che il giudice di legittimità, pur di fronte a testi motivazionali ineccepibili, controlli la decisione non soltanto dal punto di vista della logicità del testo.

<sup>17</sup> IACOVELLO, *Giudizio di cassazione*, cit., 701.

<sup>18</sup> I lemmi utilizzati dall'art. 606, lett. e), soprattutto, quelli di contraddittorietà e di illogicità, mutuati dal gergo della prassi formatasi in costanza del codice del 1930, sono estremamente insidiosi perché determinano variazioni e distinguo all'interno dello stesso concetto che intendono esprimere e, quindi, incidono prepotentemente sull'interpretazione non sempre univoca. A voler fermare qualche esempio, contraddittorietà è, tanto il vizio di logica c.d. formale che, violando il principio di non contraddizione tra le affermazioni della motivazione, prescinde dall'esattezza delle premesse, quanto, come contraddittorietà processuale, la contraddizione tra la decisione e gli atti del processo (il travisamento della prova insomma) laddove il ragionamento, pur non contraddittorio in sé è però infondato nelle premesse (così, pure, IACOVELLO, *Giudizio di cassazione*, cit., 694, che individua nella legge, in specie nell'art. 425 c.p.p. l'aggancio della contraddittorietà alla prova). Illogicità, è invece, non soltanto l'adozione di premesse implausibili o improbabili che minano il fondamento argomentativo, ma pure l'incoerenza intrinseca della ricostruzione del fatto e, infine, la scelta ricostruttiva del fatto che, in sé logica e coerente, risulta appunto resistita da ipotesi ricostruttive antagoniste altrettanto probabili a livello probatorio e, quindi, plausibili a livello logico.

<sup>19</sup> IACOVELLO, *La Cassazione penale*, cit., 413.